

***Accordo sui provvedimenti
assunti in qualità di Fonti Istitutive
in riferimento alla situazione patrimoniale
del Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma***

Il giorno 16 maggio 2014, in Milano

UniCredit e le Aziende del Gruppo

e le Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni Sindacali DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO e UILCA

premessò che

- presso il Gruppo UniCredit è operante il Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma (nel prosieguo 'Fondo'), iscritto all'Albo Covip col nr.1162 organizzato in due distinte Sezioni con patrimonio separato e gestite in regime, rispettivamente, di prestazione definita e capitalizzazione individuale;
- quanto alla sezione a prestazione definita di detto Fondo, le risultanze dei correlati bilanci tecnici formulati annualmente dall'Attuario ufficiale del Fondo stesso evidenziano un rilevante e persistente disavanzo, ciò esitando nell'insufficiente patrimonializzazione del Fondo a fronteggiare i complessivi oneri costituiti dalle prestazioni pensionistiche integrative in essere e future;
- già nel corso del 2010 il Fondo, sentito anche l'Organo di Vigilanza, ha adottato un apposito piano ALM (*Asset Liability Management*) col fine di ottimizzare progressivamente la gestione delle risorse patrimoniali e quindi realizzare un tasso di redditività adeguato alle necessità di ripristino dell'equilibrio economico e della stabilità del sodalizio;
- nel prosieguo, pur se gli esiti della gestione mobiliare sono risultati coerenti con l'obiettivo perseguito nonostante il perdurante negativo ciclo economico, la gestione immobiliare, nonostante l'efficace attività svolta dagli Organismi Istituzionali del Fondo, a causa in particolare delle persistenti specifiche difficoltà del correlato mercato nonché degli aggravii derivanti dalla nuova legislazione fiscale, non ha tragguardato le indispensabili valorizzazioni, ciò incidendo sulla realizzazione del piano in parola;

tenuto altresì conto che

- nel contesto complessivo del quadro su descritto il Legislatore, in attuazione dell'art.7-bis, 2° comma, del D.Lgs 252/2005, con Decreto Ministeriale nr. 259/2012 (G.U. 19 febbraio 2013 n. 42) ha emanato un Regolamento - per la determinazione dei mezzi patrimoniali di cui debbono dotarsi i fondi pensione che coprono rischi biometrici, che garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni – contenente, tra gli altri, i seguenti vincolanti principi:
 - art.1, 1° comma: "*ai fini del presente regolamento si intende per:*
 - ...omissis...;
 - c) "*fondi pensione*":
 - ...omissis...;
 - 3) *le forme pensionistiche complementari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, aventi soggettività giuridica, con esclusione di quelle di cui all'art. 20, comma 7 del decreto legislativo dicembre 2005, n. 25*";

- art.4, 1° comma: *“i fondi pensione costituiscono riserve tecniche adeguate agli impegni finanziari assunti nei confronti degli iscritti attivi, dei pensionati e dei beneficiari disponendo in qualsiasi momento di attività sufficienti a copertura”*;
 - art.4, 4° comma: *“qualora le attività non siano sufficienti a coprire le riserve tecniche il fondo pensione è tenuto ad elaborare immediatamente un piano di riequilibrio concreto e realizzabile”*;
 - art.5, 1° comma: *“i fondi pensione devono detenere, su base permanente, attività supplementari rispetto alle riserve tecniche di cui all’art. 4 del presente regolamento. Tali attività supplementari devono essere costituite per compensare le eventuali differenze tra entrate e spese previste ed effettive nell’arco temporale di cui all’art. 3, comma 4 e sono libere da qualsiasi impegno prevedibile”*;
 - art.5, 2° comma: *“l’importo delle attività di cui al comma 1 deve essere pari al 4% delle riserve tecniche”*;
 - art.5, 4° comma: *“i fondi comunicano alla COVIP l’ammontare delle attività di cui al comma 1 del presente articolo”*;
 - art. 7. (Norma transitoria): *“per i fondi pensione di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) punto 3 che, all’entrata in vigore del presente regolamento, già coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello delle prestazioni o già provvedono direttamente all’erogazione delle rendite, le corrispondenti attività supplementari di cui all’art. 5 del presente regolamento sono costituite entro 10 anni a partire dall’entrata in vigore del presente regolamento attraverso accantonamenti annuali proporzionali, secondo un piano da comunicare alla COVIP entro il primo anno”*,
- inoltre il Legislatore in data 28 giugno 2013 ha altresì emanato il D.L. nr. 76 (convertito dalla Legge 9 agosto 2013 nr. 99, G.U. 22 agosto 2013 nr. 196) al titolo “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, disponendo al punto 2 dell’art.10 in materia di “disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali” quanto segue:
 - “...omissis...
 - 2. All’articolo 7-bis del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.252, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Qualora i fondi pensione di cui al comma 1 che procedono alla erogazione diretta delle rendite non dispongano di mezzi patrimoniali adeguati in relazione al complesso degli impegni finanziari esistenti, le Fonti Istitutive possono rideterminare la disciplina, oltre che del finanziamento, delle prestazioni, con riferimento sia alle rendite in corso di pagamento sia a quelle future. Tali determinazioni sono inviate alla Covip per le valutazioni di competenza. Resta ferma la possibilità che gli ordinamenti dei fondi attribuiscono agli organi interni specifiche competenze in materia di riequilibrio delle gestioni.
 - ...omissis...”

le Parti

. valutato l’andamento del quadro economico del Fondo, nel darsi reciprocamente atto della improcrastinabile necessità di salvaguardare gli obiettivi istituzionali del Fondo, avuto presente che:

- il Fondo rientra nella definizione di cui al sopra citato art.1, 1° comma, lettera c), punto 3 del D.M. 259/2012;
- il Fondo rientra nella definizione di cui al sopra citato 1° comma dell’art.7 bis del DLgs 252/2005 richiamato nell’art.10, 2° comma, del DL 76/2013;

. stanti le risultanze del bilancio tecnico 2013 (disavanzo di 221,1 milioni) nonché le verifiche effettuate dall’Attuario del Fondo, su richiesta di quest’ultimo, in relazione ai possibili interventi di riequilibrio, il cui referto si intende integralmente ricompreso nel presente Accordo (allegato 1);

. vista la conferma rilasciata in data 17 aprile 2014 dalla Covip in ordine all'immediata efficacia dei provvedimenti assunti dalle Fonti Istitutive ai sensi dell'art.7-bis, comma 2-bis del D.Lgs 252/05 (allegato 2);

. viste le risultanze dei lavori della Commissione Tecnica Centrale appositamente attivata in stretta correlazione con le situazioni di inadeguatezza dei mezzi patrimoniali del Fondo in parola per le determinazioni urgenti di cui alle norme di legge citate in premessa;

hanno convenuto quanto segue

Art. 1

La premessa è parte integrante del seguente accordo

Art. 2

Nell'esercizio delle funzioni demandate alle Fonti Istitutive dal comma 2-bis dell'art. 7-bis del D.Lgs 252/05, le Parti, alla luce di quanto riportato in premessa, convengono di modificare l'attuale meccanismo di adeguamento delle prestazioni correnti e future - a carico della sezione a prestazione definita del Fondo e di cui agli artt. 28, 6° comma e 31 dello Statuto - adottando, in via esclusiva e in luogo e sostituzione del predetto meccanismo, le risultanze positive o negative del confronto di anno in anno tra il rendimento della gestione del patrimonio del Fondo necessario per il mantenimento in equilibrio dello stesso e il rendimento effettivamente realizzato. In conseguenza, le richiamate previsioni statutarie vengono sostituite a tutti gli effetti con le seguenti:

Art. 28 - Pensioni dirette: misura dei trattamenti di quiescenza e di invalidità

6° comma

“All'importo-base, calcolato con le modalità di cui ai commi dal 2 al 5, vengono applicate le modalità previste dall'art. 31.”.

Art. 31 - Adeguamento

“A far tempo dal 1° gennaio 2015, le variazioni delle prestazioni correnti e future a carico della sezione a prestazione definita in essere tempo per tempo sono effettuate secondo l'effettivo rendimento della gestione del patrimonio della Sezione 'Gestione separata a prestazione definita' risultante dalla differenza tra il tasso di rendimento rilevato annualmente dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in sede di compilazione del bilancio di esercizio e il tasso necessario per il mantenimento dell'equilibrio utile per finanziare le prestazioni a carico del Fondo stesso, ivi compresi gli eventuali ulteriori oneri di legge, determinato sulla base di apposite valutazioni attuariali.”.

Norma Transitoria

Per quanto attiene le variazioni delle prestazioni correnti e future da effettuarsi nel corso del corrente anno 2014 ai sensi delle norme statutarie richiamate nel primo capoverso del presente articolo, le Fonti Istitutive concordano di non dare luogo all'applicazione delle norme in parola.

Art. 3

Fermi i provvedimenti di cui al precedente articolo, per quanto invece attiene alle altre modifiche statutarie rese necessarie per rendere coerente lo Statuto del Fondo con la vigente normativa di settore e aziendale, le Parti convengono di proseguire senza soluzione di continuità i lavori della Commissione Tecnica Centrale al fine di predisporre tempestivamente dette modifiche, nell'intento condiviso di sottoporle all'approvazione assembleare in contestualità alla consultazione ai fini del rinnovo degli Organi Statutari.

Dichiarazione delle Parti

Le Parti confermano l'impegno assunto col Protocollo ("Progetto S3") 18 giugno 2002 e ribadito col Protocollo 3 agosto 2007 ("Integrazione UniCredit/Capitalia") in ordine alla realizzazione di un assetto complessivo delle forme di previdenza in essere nel perimetro Italia del Gruppo, caratterizzato da logiche di maggior efficienza con lo scopo anche di ottimizzare il rapporto costo/efficacia.

Dichiarazione delle Organizzazioni Sindacali

In relazione al confronto con l'azienda che ha condotto alla sottoscrizione dell'odierno accordo sul Fondo, per quanto concerne l'eventuale impatto sugli equilibri dei fondi pensione complementari esistenti nel Gruppo, conseguente agli strumenti che verranno adottati per la gestione delle uscite del Piano Strategico 2018, le Organizzazioni Sindacali firmatarie della presente intesa prendono atto che la tematica costituirà oggetto di analisi e valutazione nell'ambito delle relative procedure contrattuali.

UniCredit e le Aziende del Gruppo

DIRCREDITO FABI FIBA/CISL FISAC/CGIL SINFUB UGL CREDITO UILCA